

## FOGLIO INFORMATIVO RILASCIO ASSEGNI CIRCOLARI

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

<b>Denominazione e Forma Giuridica</b>	<b>B.C.C. Lodi</b> – Banca di Credito Cooperativo Lodi – Soc. Coop.- <b>Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca</b> , iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari. Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano SpA
<b>Sede Legale e Amministrativa</b>	Via G. Garibaldi, 5 – 26000 Lodi – Tel. 0371/58501 – Fax 0371/5850244
<b>Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA</b>	02529020220
<b>Iscrizione al Registro Imprese di Lodi e Codice Fiscale</b>	09900240152
<b>Iscritta all'Albo delle Banche - ABI</b>	08794
<b>Numero di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia</b>	5038.5.0
<b>Iscrizione al registro imprese C.C.I.A.A. di Lodi :</b>	1324029
<b>Iscritta all'Albo delle Coop. a Mutualità prevalente al numero</b>	A160933
<b>Sistemi di garanzia cui la banca aderisce</b>	Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo
<b>Indirizzo e-mail:</b>	<a href="mailto:info@bccloidi.it">info@bccloidi.it</a>
<b>Indirizzo P.E.C.:</b>	<a href="mailto:08794.bcc@actaliscertymail.it">08794.bcc@actaliscertymail.it</a>
<b>Indirizzo telematico</b>	<a href="http://www.bccloidi.it">www.bccloidi.it</a>

### CHE COS'E' L'EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI.

Con questa operazione il cliente, previo versamento allo sportello della provvista necessaria, ottiene dalla banca un titolo di credito emesso all'ordine dello specifico beneficiario indicato dal cliente stesso.

La clausola di "non trasferibilità" è obbligatoria ai sensi della normativa antiriciclaggio (art. 49 D.lgs N. 231/2007). Gli assegni circolari sono rilasciati dalla Banca per conto della Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano, che è quindi l'Istituto emittente.

#### Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi vanno tenuti presente:

- la perdita o sottrazione del titolo di credito,
- l'irregolarità dell'assegno ovvero il rischio tasso di cambio qualora il pagamento sia da effettuarsi in valuta straniera.

### CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione dei servizi.

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| • Commissione per emissione assegni fino a Euro 500,00     | Euro 1,30 per ogni assegno |
| • Commissione per emissione assegni fino a Euro 2.000,00   | Euro 1,30 per ogni assegno |
| • Commissione per emissione assegni fino a Euro 5.000,00   | Euro 2,60 per ogni assegno |
| • Commissione per emissione assegni fino a Euro 20.000,00  | Euro 5,00 per ogni assegno |
| • Commissione per emissione assegni fino a Euro 50.000,00  | Euro 5,00 per ogni assegno |
| • Commissione per emissione assegni fino a Euro 100.000,00 | Euro 5,00 per ogni assegno |
| • Altre commissioni sull'importo totale dell'operazione    | Euro 0,00                  |
| • Spese  | Euro 0,00                  |

## RECLAMI

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami, della Banca di Credito Cooperativo Lodi – Via G. Garibaldi 5 – 26900 Lodi per lettera raccomandata o a mano o per via telematica all'indirizzo P.E.C.: **08794.bcc@actaliscertymail.it**; LA Banca risponderà entro 30 giorni dal ricevimento.

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- **Conciliatore Bancario Finanziario**. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli – se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati – deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Il cliente inoltre può presentare esposti in Banca d'Italia o adire l'Autorità Giudiziaria.

Qualora il cliente intenda rivolgersi al giudice, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

## LEGENDA

<b>Assegno circolare</b>	L'assegno circolare è un titolo di credito all'ordine, emesso da un Istituto di credito, a ciò autorizzato dalla Banca d'Italia, per somme che siano presso di esse disponibili al momento dell'emissione, e pagabile a vista presso tutti i recapiti comunque indicate dall'emittente. Il titolo contiene l'obbligazione diretta e principale della banca emittente di pagare la somma nello stesso indicata ed assume, di conseguenza, la forma del vaglia cambiario. E' un titolo formale, perchè soggetto all'osservanza di particolari requisiti di forma in mancanza dei quali l'assegno circolare è valido. Tali requisiti sono: <ul style="list-style-type: none"><li>- La denominazione "assegno circolare" inserita nel contesto del titolo;</li><li>- La promessa incondizionata di pagare a vista una somma determinata;</li><li>- L'indicazione del prenditore (beneficiario);</li><li>- L'indicazione della data e del luogo dell'emissione;</li><li>- L'indicazione dell'Istituto emittente</li></ul>
<b>Clausola di Non Trasferibilità</b>	La clausola "non trasferibile" apposta sull'assegno circolare significa che non può essere pagato a soggetto diverso dal beneficiario; non è ammessa infatti la "girata" se non quella "per l'incasso" a favore della Banca incaricata dal Beneficiario di curarne la presentazione alla Banca emittente. La clausola "non trasferibile" è obbligatoria per tutti gli assegni emessi.